

N. 97/2025 P.U. – Liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** Presidente rel.

dott. Giulia **Varriale** Giudice

dott. Enrico **Legnini** Giudice

nel procedimento 97/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

- **ricorrente** -

**Oggetto:** Liquidazione Controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso proposto da [ ] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- visto il provvedimento del 07.01.2026, depositato il 08.01.2026, di richiesta di chiarimenti;

- letta la relazione integrativa dell'OCC e l'integrazione al ricorso predisposta dalla ricorrente, entrambe depositate il 23.01.2026;

- verificato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'accesso della debitrice alla liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente in Foggia (FG) [ ] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), e 268 c. 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, per difetto del requisito soggettivo in quanto titolare dell'impresa individuale [ ], e non presentando i requisiti dimensionali dell'impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, rientrando nei limiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1,

- lett. d), CCII, come risulta dalle dichiarazioni fiscali allegatae dalle quali emerge che nell'anno d'imposta 2021 l'attività ha prodotto un reddito forfettizzato pari ad € 4.044,00. Negli anni d'imposta 2022 e 2023 l'attività è rimasta inattiva, come attestato dal reddito forfettizzato pari a zero. L'attività ha ripreso ad operare a decorrere dal 01/09/2024, conseguendo nel periodo 02.09.2024–31.12.2024 un utile di € 2.305,00 e registrando, nel primo trimestre dell'anno 2025, una perdita pari ad € 1.755,00. Tali elementi confermano la natura micro-imprenditoriale dell'attività e la conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, richiesta al debitore dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. [redacted] il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, dovuta alla sproporzione tra debiti contratti e risorse disponibili;

#### Considerato

- che, secondo quanto attestato dall'OCC, la ricorrente presenta una situazione debitoria, al netto della prededuzione maturanda, pari a circa € **231.708,65**, derivante in prevalenza dalle fideiussioni e dalle garanzie personali rilasciate in favore delle società Marant S.r.l. e Macor S.r.l. nonché da ulteriori debiti di natura personale. Le esposizioni con Unicredit S.p.A. [redacted] e con i cessionari dei relativi crediti trovano origine nelle obbligazioni assunte dalle predette società, nelle quali la ricorrente ha rivestito la qualità di socia. Alla componente derivante dalle garanzie si sommano i debiti personali verso l' [redacted] verso il Comune di Foggia e verso l' [redacted];

- che la ricorrente è attualmente titolare della ditta individuale [redacted] [redacted] esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati (codice ATECO 47.71.20). Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi emerge che l'attività non ha mai prodotto utili significativi e, anzi, nel primo trimestre dell'anno 2025 registra una perdita pari a € 1.755,00, come riferito dalla stessa ricorrente ed attestato dall'OCC;

- che la ricorrente è proprietaria dei seguenti beni:

1) proprietaria al 100% di un "appartamento uso abitazione" sito in Foggia [redacted] n. 4, piano 1, in NCEU al Foglio 96, particella 22, subalterno 2, categoria A/4, classe 6, consistenza 3,0 vani, R.C. euro 227,45; proprietaria per la quota indivisa di ½, di un "vano soffitta" sito in Foggia (FG) al Vico Gargano n. 4, piano 3, in NCEU al Foglio 96, particella 22, subalterno 6, categoria C/2, classe 7, consistenza 4 mq, R.C. euro 26,03. Come attestato dall'OCC, i predetti beni immobili, costituenti un unico lotto, hanno un valore di mercato stimato di euro 30.050,00 (trentamila/cinquanta/00 euro) come da perizia giurata di stima dell'arch. [redacted]

2) è titolare di un conto corrente acceso presso la Banca MPS SpA n. 31757.47, che presenta un saldo creditore, alla data del 31/03/2025, di € 635,30;

3) è cointestatario con la madre, sig.ra [redacted] del conto corrente acceso presso la CP\_I [redacted]. 3791724, che presenta un saldo creditore di propria competenza (50%), al 31/03/2025, di euro 41,75;

4) è titolare della ditta individuale, "[redacted]" (con qualifica di piccolo imprenditore), con Codice ATECO: 477120 – commercio al dettaglio di confezioni per

bambini e neonati. I beni dell'attività sono stati indicati dall'istante e precisamente ammontano ad euro 5.331,40, così suddivisi: euro 788,00 capi donna, euro 4.223,40 capi bambino, euro 320,00 arredi;

5) è titolare della quota del 25% della società , con sede in Foggia alla Piazza Umberto Giordano n. 24, e ha detenuto una partecipazione pari al 50% nella Marant S.r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 28.08.2017;

- che il nucleo familiare della debitrice è composto dalla sola ricorrente che risiede in Foggia (FG) in

- che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 750,00;

#### Ritenuto

- preliminarmente, che, benché l'art. 269, comma 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assume le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni finalizzate e da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;

Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;

- che la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti e le risorse disponibili, alla luce delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori), comprova il palese stato di sovraindebitamento della ricorrente;

- che in mancanza di redditi da mettere a disposizione della procedura, la ricorrente offre in liquidazione i beni di cui ai punti nn. 1) e 4) ivi compresi i beni aziendali della ditta individuale con cessazione della stessa all'apertura della presente procedura;

- che la ricorrente non ha menzionato nella liquidazione la quota societaria della

- che, ai sensi dell'art. 268 CCII, la liquidazione controllata ha ad oggetto tutti i beni del debitore, presenti e futuri, con la sola eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 4;

- che la partecipazione sociale costituisce a tutti gli effetti un bene patrimoniale della debitrice e che, pertanto, deve essere ricompresa nell'attivo concorsuale insieme a ogni altra utilità, provento o credito che dovesse derivare dalla liquidazione della società o dalla posizione di socia (compresi eventuali riparti, rimborsi, residui attivi o somme spettanti a qualsiasi titolo);

- che, pertanto, ogni provento derivante dalla liquidazione dei beni ricompresi nell'attivo - ivi inclusi quelli relativi alla partecipazione nella Macor S.r.l. e alla dismissione dei beni immobili ed aziendali indicati - dovrà confluire integralmente nella massa attiva della procedura, concorrendo alla formazione della massa attiva destinata all'esecuzione del piano di liquidazione;

- che la debitrice ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione dei saldi attivi dei due conti correnti (Monte dei Paschi di Siena e , di cui ai punti 2) e 3) sopra descritti;

- che l'art. 268 CCII prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);
- che nel caso di specie la debitrice è priva di redditi attuali e che, con l'apertura della liquidazione controllata, la ditta individuale cesserà la propria attività, venendo meno ogni potenziale fonte di introito, sicché il saldo attivo dei conti correnti rappresenta l'unica risorsa immediatamente disponibile per far fronte alle esigenze elementari di vita;
- che, quindi, l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo dei due conti correnti possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, in quanto tali somme, nel caso concreto, assumono funzione di mezzi di sussistenza indispensabili al mantenimento della debitrice;
- che la liquidazione controllata avrà durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e sino al loro completamento. A norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono alla debitrice sino alla sua esdebitazione;
- che sussistano, conclusivamente, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- che, allo stato, la ricorrente non produce redditi derivanti dall'attività individuale né da altre fonti e che, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata, si procederà alla liquidazione dei beni della ditta individuale con cessazione dell'attività stessa, pertanto, non sussiste alcuna quota di reddito destinabile al sostentamento della debitrice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- che la debitrice dovrà riversare alla procedura tutte le somme che dovesse percepire, a qualunque titolo, nel corso della liquidazione, fatta eccezione per quelle espressamente dichiarate impignorabili dalla legge;
- che la ricorrente ha richiesto la sospensione dei pignoramenti presso terzi attivati dalla  [...] sui conti correnti della debitrice (Monte dei Paschi di Siena e
- che, con riferimento ai pignoramenti presso terzi attivati dalla creditrice  sui conti correnti intestati alla ricorrente (Monte dei Paschi di Siena e , trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non determina l'immediata estinzione del debito del debitore esecutato, poiché l'effetto satisfattivo si produce soltanto al momento del pagamento da parte del terzo pignorato in favore del creditore assegnatario;
- considerato che tale principio è stato affermato con riferimento all'espropriazione presso terzi anche in presenza di ordinanza di assegnazione già emessa, rilevando che, fino al momento del pagamento, il credito non è ancora oggetto di effettivo trasferimento e può essere attratto agli effetti di una procedura concorsuale sopravvenuta (Cass. 1078/2017; Cass. 1227/2016; Cass. 16838/2015);
- rilevato che l'art. 270, comma 5, CCII richiama espressamente gli artt. 150 e 151 CCII, comportando, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata, la sospensione automatica di ogni procedura esecutiva individuale pendente, senza necessità di misure protettive ulteriori (Trib. Milano, 7.11.2024);
- che, parimenti, nel pignoramento di somme giacenti su conto corrente, l'assegnazione non determina di per sé l'immediato trasferimento delle somme al creditore, il quale può dirsi

realizzato solo con il concreto pagamento del terzo pignorato, e che pertanto – ove il pagamento non sia ancora avvenuto – le somme pignorate rientrano nell’attivo sopravvenuto della liquidazione, dovendo essere acquisite integralmente alla procedura e distribuite secondo le regole della par condicio;

- che, dunque l’eventuale prosecuzione dei pignoramenti presso terzi e l’incasso delle somme da parte della creditrice procedente comporterebbero una ingiustificata deroga al principio della concorsualità formale e sostanziale (artt. 150 e 151 CCII), consentendo un soddisfacimento individuale in danno degli altri creditori;

- che, pertanto i pignoramenti presso terzi in corso debbano essere sospesi, con obbligo per i terzi pignorati di non effettuare alcun pagamento in favore della creditrice procedente e di accantonare le somme, affinché siano acquisite alla massa attiva della liquidazione controllata per l’eventuale riparto;

- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore;

- che deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024; Trib. Bologna 2025 ). Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all’organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14 e 15); l’unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l’art. 18, la quale non distingue tra compenso relativo alla fase antecedente all’apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all’omologa, anche nel caso in cui vi sia un’attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore; il compenso rimane dunque unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2); il compenso del liquidatore e dell’OCC deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato;

### P Q M

Visto l’art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott.
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII; si applica l’art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati

- durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- 8) Conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo ai pignoramenti presso terzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  - 9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
  - 10) Dispone che il liquidatore:
    - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
    - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
    - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
    - effettui le vendite mediante procedure competitive;
    - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
    - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
    - riferisca **ogni sei mesi** al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
  - 11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia, e sia pubblicata nel registro delle imprese;
  - 12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
  - 13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Foggia, così deciso nella camera di consiglio dell' 08.04.2026*

Il Presidente est.  
*dott.ssa Caterina Lazzara*